



Sottoscrizione libro inventari

L'art. 2217 Codice Civile prevede l'obbligo di redigere l'inventario all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno. Esso deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. Infine, deve contenere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, ove obbligatoria.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore **entro 3 mesi** dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile, il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione iniziali.

FORMALITÀ INIZIALI	Numerazione progressiva	Bollatura iniziale	Vidimazione	Imposte di bollo	
	Prima dell'utilizzo del registro	No	No	Sì	
			Soggetti Ires	€ 16,00 ¹ ogni 100 fogli	
			Società persone e ditte individuali	€ 32,00 ¹ ogni 100 fogli	

Il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente su ogni pagina prima di essere messo in uso (n. pagina/anno a cui si riferisce l'inventario).

Nota¹ Dal 26.06.2013.

SOTTOSCRIZIONE ANNUALE

L'inventario **deve essere sottoscritto dall'imprenditore o dal legale rappresentante.**

CONTENUTO DELLA STAMPA

1.	Dettaglio dei conti che compongono lo stato patrimoniale.	
2.	Dettaglio delle risultanze di magazzino.	
3.	Società di persone e ditte individuali	Stato patrimoniale e conto economico: sottoscrizione del legale rappresentante.
	Società di capitali	Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa: sottoscrizione del legale rappresentante.

Tavola riepilogativa

Termini di presentazione del Modello Unico 2015 (anno 2014) e sottoscrizione dell'inventario (per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare)

Soggetti interessati	Dichiarazioni	Sottoscrizione inventario
	Trasmissione telematica	
Persone fisiche titolari di reddito d'impresa. Società di persone.	30.09.2015	30.12.2015
Soggetti Ires Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Senza obbligo di redazione del bilancio. Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.	Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">30.09.2015¹</div>	30.12.2015 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;">Entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.</div>

Nota¹ Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.



Numerazione e bollatura dei libri contabili

Si riepilogano gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, ora soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare, l'art. 2215 Codice Civile non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 Codice Civile e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri resta confermato, invece, l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono.

Tavola riepilogativa

Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individuali. • Società semplici. • Società di fatto. • Società in nome collettivo. • Società in accomandita semplice. • Società di armamento. • Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. • Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione.	• Giornale. • Inventari.	NO	NO	€32,00 Ogni 100 pagine o frazione
	• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti E relativi sezionali Tenuti per obbligo di legge o volontariamente	Sì	Tassa iniziale di libro. €67,00¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€32,00 Ogni 100 pagine o frazione
• Società per azioni. • Società in accomandita per azioni. • Società a responsabilità limitata.	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti E relativi sezionali	Sì	Tassa annuale forfetaria. €309,87²
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	
	• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti E relativi sezionali	Sì	Tassa annuale forfetaria. €516,46²	€16,00 Ogni 100 pagine o frazione
Note	1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi. 2. • Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine. • La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente. • Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.			



Check list aggiornamento stampe libri e registri

A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, se, anche in sede di controlli e ispezioni, gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. Considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al 2014 era il 30.09.2015, la stampa sui registri della contabilità riferita a tale esercizio dovrà essere effettuata, nella generalità dei casi, entro il 30.12.2015. L'obbligo di memorizzazione delle operazioni contabili deve essere assolto entro 60 giorni dalla data in cui l'evento (operazione) si è verificato. Ciò premesso, si propone una check list per il controllo dell'aggiornamento delle stampe dei libri contabili.

AGGIORNAMENTO STAMPE	Al 30.11.2015	Ditta	Gamma S.r.l.	
REGISTRI IVA				
Acquisti	Registrazioni fino al	31.10.2015	Pag.	24
Vendite	Registrazioni fino al	31.10.2015	Pag.	33
Corrispettivi	Registrazioni fino al		Pag.	
Liquidazioni	Registrazioni fino al	31.10.2015	Pag.	25
Sezionali	Registrazioni fino al		Pag.	
Riepilogativi	Registrazioni fino al		Pag.	
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI	Registrazioni fino al	31.12.2014	Pag.	51
LIBRO GIORNALE	Registrazioni fino al	31.12.2014	Pag.	229
	Ultimo foglio con marca da bollo	Pag. 200		
LIBRO ASSEMBLEE SOCI	Pagine totali vidimate	200	Pagine residue	139
	• Compenso organo amministrativo		Stampato a pagina	46-47
	• Approvazione bilancio		Stampato a pagina	48-49
	• Altro: delibera fin. soci		Stampato a pagina	50-51
LIBRO ORGANO AMMINISTRATIVO	Pagine totali vidimate	200	Pagine residue	122
	• Progetto bilancio		Stampato a pagina	74-76
	• Altro: sottoscrizione leasing immobiliare		Stampato a pagina	77-79
LIBRO COLLEGIO SINDACALE	Pagine totali vidimate	200	Pagine residue	140
	• Verifica I trimestre		Stampato a pagina	40-44
	• Verifica II trimestre		Stampato a pagina	48-55
	• Verifica III trimestre		Stampato a pagina	56-59
	• Verifica IV trimestre		Stampato a pagina	
	• Relazione bilancio		Stampato a pagina	45-47
LIBRO SOCI	Pagine totali vidimate		Pagine residue	
Nota bene	Soppressa l'obbligatorietà per le S.r.l. dal D.L. 185/2008 con decorrenza 30.03.2009.			



[CHECK LIST AGGIORNAMENTO STAMPE \(COMPILABILE\)](#)



Conguagli da Mod. 730 non conclusi nel 2015

I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tenere conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti. I sostituti esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate ricevono i risultati contabili direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati. I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2015. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. Nel caso di conguagli a credito, se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all'interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a debito, se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta deve comunicare entro il mese di dicembre gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati direttamente dal sostituito, tramite modello F24, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile.

Esempio n. 1

Somme a debito non trattenute

Egr. Sig. ...Verdi Enrico.....
Via ...Magenta, n. 50.....
Città ...Milano.....

Oggetto: Assistenza fiscale - comunicazione degli importi ancora dovuti.

La ditta Alfa S.r.l...... domicilio fiscale Via Volta, n. 10 Città Milano..... P. IVA 0123456089.....

COMUNICA

di non aver trattenuto, per incapienza della retribuzione, le seguenti somme dovute dal contribuente con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel 2015..... per dichiarare i redditi del 2014.....

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		351,00		,00	351,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	10	94,00		,00	94,00

Data l'impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio a debito, Ella dovrà provvedere a versare autonomamente entro il 31.01.2016..... tramite modello F24 (utilizzando le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche) gli importi indicati, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile (a partire dal termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio e considerando anche il mese di gennaio).

Distinti saluti

Li, 31.12.2015.....

.....
Guido Rossi
(Firma)

Esempio n. 2

Somme a credito non trattenute

Egr. Sig. ...Bianchi Andrea.....
Via ...Cavour, n. 101.....
Città ...Milano.....

Oggetto: Assistenza fiscale - comunicazione degli importi ancora dovuti.

La ditta Alfa S.r.l...... domicilio fiscale Via Volta, n. 10 Città Milano..... P. IVA 0123456089.....

COMUNICA

di non aver trattenuto, per incapienza della retribuzione, le seguenti somme dovute dal contribuente con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel 2015..... per dichiarare i redditi del 2014.....

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		393,00		,00	393,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE	10	105,00		,00	105,00

I predetti importi a credito potranno essere rimborsati in sede di dichiarazione dei redditi e saranno appositamente indicati nella Certificazione Unica 2016.

Distinti saluti

Li, 31.12.2015.....

.....
Guido Rossi
(Firma)



[SOMME A DEBITO NON TRATTENUTE](#)



[SOMME A CREDITO NON TRATTENUTE](#)